



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

N. di Registro 44

del 23/09/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE PIAZZOLA FUTURO.

L'anno **duemilaventi** addì **ventitré** del mese di **settembre** alle ore **21:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale. Eseguito l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente
1. MILANI VALTER	Si	
2. AGUGIARO FEDERICA	Si	
3. MAZZON DEBORA	Si	
4. LOVISON DANIELA	Si	
5. ZAMBON ACHILLE	Si	
6. TONIATO STEFANO	Si	
7. CAVINATO CRISTINA	Si	
8. TREVISAN FRANCO	Si	
9. CALLEGARI IGOR	Si	
10. PIANA LINDA	Si	
11. BIZZOTTO NICOLA	Si	
12. BETTELLA LORENZO	Si	
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE		Si
14. MENEGHELLO SABRINA		Si
15. BROCCA ENRICO PAOLO	Si	
16. BELLOT ROMANET FEDERICO		Si
17. BIASIO MASSIMO	Si	
TOTALE	14	3

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri in carica n. 17
Consiglieri assenti n. 03

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiario, ai sensi dell'art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i consiglieri Toniato Stefano - Bizzotto Nicola - Brocca Enrico.

PROPOSTA DI DELIBERA: II RESPONSABILE DEL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Premesso che lo scorso 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta, conclusesi con l'elezione a Sindaco del sig. Valter Milani sostenuto dalla lista "#lovoto Milani Sindaco", nel cui programma elettorale figurava, tra molte altre, una precisa indicazione politico – programmatica relativa a "Il Campus di Innovazione" e "Il Campus e lo sport";

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19 luglio 2019 ad oggetto "Approvazione delle linee programmatiche di mandato contenenti i progetti da realizzare durante il quinquennio 2019 – 2024" veniva approvato il programma di mandato così come presentato nel corso della seduta consiliare del precedente 12 giugno 2019 con all'interno i contenuti del programma elettorale, ivi inclusi i punti "6.3 Il Campus di Innovazione" e "6.4 Il Campus e lo sport"

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 20 del 11.03.2020 ad oggetto "PROGETTO CAMPUS - ATTO DI INDIRIZZO AL SINDACO" con la quale si era dato mandato al Sindaco, avv. Valter Milani, di rendere noto il contenuto del progetto Campus a tutti i partner interni ed esterni che venissero ritenuti necessari al raggiungimento di tale obiettivo programmatico;

Vista la determina n. 170 del 03.04.2020 avente ad oggetto "PROGETTO CAMPUS "PIAZZOLA FUTURO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADVANCE SRL" con la quale è stato dato l'incarico alla società Advance di presentare un piano di lavoro per la realizzazione di tale obiettivo programmatico;

Visto il "Piano Strategico" (al quale espressamente si rinvia), depositato in data 20.04.2020 dalla società incaricata ed acquisita al prot. 6211, dal quale emerge che per la gestione del progetto "Piazzola Futuro" è opportuno costituire una Fondazione di Comunità a partecipazione misto pubblico privata – denominata "Fondazione Piazzola Futuro" - per il perseguimento delle finalità così sintetizzate:

- 1. la gestione del **Campus** e delle sue attività;
- 2. l'organizzazione di **eventi** ad alto valore sociale e culturale collegati ai contenuti e alle attività del Campus.

Rilevato che le Fondazioni di Comunità "*sono enti non profit di diritto privato il cui scopo è migliorare la qualità della vita della comunità presente in un determinato territorio promuovendo la cultura del dono e della solidarietà*";

Visto l'art. 1 della L. 106/2016 di "*revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute*";

Visto l'art. 22 del D. Lgs. 117 del 2017 relativo alle procedure di *Acquisto della personalità giuridica*, in particolare il comma 4 il quale prevede che "*Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 euro per le associazioni e a 30.000,00 euro per le fondazioni*";

Visto l'allegato A alla DGRV n. 134 del 14.02.2017, al quale si fa espresso rinvio per gli adempimenti previsti per il riconoscimento della fondazione, e richiamata in particolare la previsione normativa secondo la quale si prevede che "*La Regione del Veneto riconosce, mediante iscrizione nel Registro regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 2001 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), la personalità giuridica ad Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di diritto privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V° - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito territoriale*".

Visti, in particolare, i presupposti e la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, che nell'allegato A alla DGRV 134/2017 sono stati così

determinati:

1. le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle materie attribuite alla competenza regionale.
2. le finalità statutarie dell'Ente devono esaurirsi nell'ambito territoriale della Regione del Veneto (da indicare espressamente nello Statuto).
3. assenza di scopo di lucro (da indicare espressamente nello Statuto).
4. un patrimonio iniziale, costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a € 20.000,00 per le Associazioni e a € 70.000,00 per le Fondazioni, come meglio specificato al successivo punto 3.1) della lettera C), relativo alla documentazione da presentare”.

Richiamate, in merito alle responsabilità amministrative e contabili, le seguenti normative e chiarimenti:

- il comma 7 dell'art. 22 del D. Lgs. 117 del 2017 il quale prevede che *“Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio”*.
- l'allegato A alla DGRV n. 134 del 14.02.2017 il quale prevede che *“Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Ente acquista una “autonomia patrimoniale perfetta” e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente”*.
- La pronuncia Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 21/11/2017) 02-02-2018, n. 2584 la quale stabilisce che *“4bis - Ne deriva che il pregiudizio economico che la Corte contabile imputa alla censurata gestione del ricorrente ridondava sul patrimonio della Fondazione ... e non già su quello del Comune che originariamente l'aveva creata, così facendo venir meno il principale criterio di collegamento tra la responsabilità ed il soggetto su cui incideva il pregiudizio patrimoniale”*;
- La delibera Corte dei Conti Piemonte n. 201/2017/ PAR secondo la quale *“7. L'Ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare, di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente, le perdite gestionali della fondazione perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione col suo patrimonio. Se la fondazione non ha un patrimonio che consenta il raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita non può che estinguersi e trasformarsi in un altro ente...”* “8. Ove l'Ente locale assuma l'impegno di far fronte alle perdite della gestione corrente della fondazione, sia mediante l'erogazione di generici contributi annuali che con formale ripiano di perdite accertate al termine dell'esercizio, verrebbe meno la natura di fondazione dell'organismo agevolato che, di fatto, si trasformerebbe in ente strumentale del Comune o della Provincia, assumendo natura pubblica alla stessa stregua di un'azienda speciale o di un organismo societario”.
- La delibera Corte dei Conti Veneto n. 532/2017/ PAR *“La possibilità per la fondazione di perseguire l'interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 67/2010/PAR, n. 365/2011/PAR, e, più recentemente, n. 70/2017/PAR). Il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l'esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell'atto costitutivo il nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato (e non “presunto”, per citare l'Ente) e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati”*.

Visti lo schema di statuto e di atto costitutivo allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova n. 188 del 21.07.2020 ad oggetto “Fondazione Piazzola Futuro: costituzione in qualità di socio fondatore” con la quale l'ateneo patavino:

- ha deliberato la partecipazione a detta Fondazione in qualità di Fondatore stanziando altresì la somma di € 500,00;

- ha ritenuto che *“la Fondazione Piazzola Futuro opererà per offrire alle realtà del territorio una occasione di crescita sociale, culturale ed economica ponendo al centro la ricerca scientifica; per tale motivo è fondamentale il contributo dell’Ateneo che, grazie alla partecipazione alla Fondazione, ha la possibilità di acquisire e orientare risorse verso la ricerca multidisciplinare nell’ambito delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale favorendo al contempo attività riconducibili alla terza missione. La partecipazione alla Fondazione rappresenta la possibilità di rafforzare le attività di ricerca, didattica e terza missione riconducibili al vasto campo delle Digital Humanities [...]. L’iniziativa rappresenta un’opportunità di visibilità per l’Ateneo in un territorio ampio e offre la possibilità di contaminazione tra saperi, coniugando attività di terza missione e di ricerca interdisciplinare. Il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica ha deliberato in data 24 giugno 2020 di promuovere l’adesione dell’Ateneo alla costituenda Fondazione Piazzola Futuro ..., evidenziando l’interesse a partecipare alle attività didattiche e di ricerca che saranno svolte presso il Campus; questo si presenta come esperienza unica di diffusione della cultura umanistica e sociale presso le comunità del territorio. Non secondaria in questo senso potrà essere la forte azione di proiezione e promozione territoriale dell’offerta formativa attiva presso l’Università cui far convergere interessi e curiosità dei soggetti impegnati nel percorso scolastico”*;

Vista la comunicazione del sindaco del Comune di Piazzola sul Brenta avv. Valter Milani in data 16/09/2020 prot. n. 15.001 a nome del comitato di scopo creatosi al fine di costituire la Fondazione Piazzola Futuro con la quale si notifica all’Amministrazione Comunale gli atti unilaterali d’obbligo della ditta AF Energia S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Roma 73/A per il versamento della somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) e del prof. Adelino Cattani, residente a Padova (PD), Via Negroponte, 7 per il versamento della somma di € 30.000,00 (trentamila/00) a costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione (si omettono, per privacy, i documenti d’identità);

Ritenuto opportuno in ragione delle motivazioni contenute nello schema di statuto e atto costitutivo nonché degli enunciati espressi dall’Università degli Studi di Padova, partecipare alla costituenda Fondazione, in qualità di socio fondatore, versando la somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) quale patrimonio iniziale;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto, dott. Andrea Burlini, in merito al contenuto del presente provvedimento espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, acquisito a prot. n. 15.019 del 17/09/2020;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE

- 1) Di approvare l’atto costitutivo (Allegato A) e lo statuto (Allegato B) della Fondazione Piazzola Futuro allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la partecipazione del Comune di Piazzola sul Brenta alla costituenda Fondazione, in qualità di socio fondatore, autorizzando il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione;
- 3) Di individuare lo studio Notarile del Dott. Cesare Corradi di Piazzola sul Brenta (PD) il professionista presso il quale verrà rogato l’atto costitutivo della Fondazione Piazzola Futuro, dando atto che per tale servizio non comporterà alcun impegno di spesa da parte del Comune di Piazzola sul Brenta come da comunicazione del 16/09/2020 prot. n. 15.001;
- 4) Di stabilire il conferimento del fondo iniziale di € 25.000,00 (venticinquemila/00), rinviando a successivi provvedimenti del responsabile del Settore Amministrativo l’impegno di spesa a la successiva liquidazione;

- 5) Di dare atto che l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le cariche previste dallo statuto allegato al presente provvedimento, saranno individuati con successivo provvedimento;
- 6) Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.;
- 7) Di dare atto che al presente atto sono allegati i seguenti documenti:
 - Allegato A) Atto costitutivo
 - Allegato B) Statuto
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 stante l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati nell'Allegato C

*Alle ore 23.24 escono dall'aula consiliare i consiglieri Brocca e Bergamin.
Sono presenti in aula 13 consiglieri, compreso il Sindaco.*

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 12

Contrari: 1 (Biasio Massimo)

DELIBERA

- 1) Di approvare l'atto costitutivo (Allegato A) e lo statuto (Allegato B) della Fondazione Piazzola Futuro allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la partecipazione del Comune di Piazzola sul Brenta alla costituenda Fondazione, in qualità di socio fondatore, autorizzando il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione;
- 3) Di individuare lo studio Notarile del Dott. Cesare Corradi di Piazzola sul Brenta (PD) il professionista presso il quale verrà rogato l'atto costitutivo della Fondazione Piazzola Futuro, dando atto che per tale servizio non comporterà alcun impegno di spesa da parte del Comune di Piazzola sul Brenta come da comunicazione del 16/09/2020 prot. n. 15.001;
- 4) Di stabilire il conferimento del fondo iniziale di € 25.000,00 (venticinquemila/00), rinviando a successivi provvedimenti del responsabile del Settore Amministrativo l'impegno di spesa a la successiva liquidazione;
- 5) Di dare atto che l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le cariche previste dallo statuto allegato al presente provvedimento, saranno individuati con successivo provvedimento;
- 6) Di dare atto che al presente atto sono allegati i seguenti documenti:
 - Allegato A) Atto costitutivo
 - Allegato B) Statuto

- Allegato C) Interventi dei consiglieri

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 stante l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, con apposita votazione espressa in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 12

Contrari: 1 (Biasio Massimo)

**OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DELLA
FONDAZIONE PIAZZOLA FUTURO.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Federica Agugiario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)